

**REPUBBLICA ITALIANA****Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale **4952** del 2014, proposto da:

Principia Accardo, Anna Patrizia Adamo, Nunzia Aiello, Etta Lucia Albergo, Salvatora Beatrice Aliquo', Angelo Raffaele Andrulli, Teresita Arcoraci, Antonino Arrigo, Ornella Bacchetta, Federica Baglini, Chiara Baldassari, Fabiana Barbini, Cosimo Giovanni Barra, Maria Grazia Benedetto, Giuseppa Bisicchia, Manila Boca, Tiziana Boerio, Alfina Bonanno, Elisa Bonati, Sara Boncore, Grazia Bortone, Maria Buttice', Sara Buzzanca, Simona Cappellari, Roberta Caracchini, Rosaria Milena Caruso, Federica Casale, Giuseppe Casella, Valeria Casillo, Marco Ceccato, Lia Centrella, Alessandro Cesò, Giuseppe Chiaia, Assunta Cimino, Maria Laura Cirillo, Maria Chiara Contino, Carmen Coppola, Patrizia Corvino, Paola Costantino, Celeste Crispino, Anna Maria D'Alessandro, Anna Grazia Damiano, Anna Maria D'Avola, Angela De Felice, Fiorella Antonia Del Vecchio, Silvana Della Rocca, Anna Della Volpe, Doriana Di Cataldo, Antonietta Di Dio, Assunta Di Nardi, Raffaella Di Puerto, Barbara Distratis, Giovanni Doria Miglietta, Cristiana Doriadi, Rossella Esposito, Mauro Fagiani, Filippo Fala', Xenia Falcone, Maria Letizia Fariello, Gianluca Gaetano Ferraro, Lisa Finocchiaro, Andrea Foglia, Marta Fonzi, Sabrina Fortunato, Irene Galati, Teresa Gammuto, Giovanna Gentile, Vito Pietro Giangreco, Raffaella Gigante, Raffaele Girone, Marianna Giuliano, Filomena Grano, Antonio

Greco, Danila Imbroglia, Alfonsina Incertopadre, Raffaella Iovine, Lorena Korenjak, Filomena Lamberti, Maria Lasorsa, Paola Lazzaretto, Vito Pietro Lepore, Carmine Lettieri, Tina Anna Cattolica Maiolo, Elena Mangano, Domenica Mantarro, Luisa Marcoaldi, Rocco Marino, Francesca Martini, Daniela Martino, Maria Laura Marziani, Francesco Mascaro, Roberto Mastromarini, Rosario Matarazzo, Sandro Medico, Pier Luigi Migliati, Giuseppe Modica, Vera Maria Morreale, Delia Mosca, Gerardo Nardiello, Sandra Natta, Emma Oliva, Rocco Bruno Pace, Ruggero Pancaro, Silvia Perozzi, Gianluigi Perrone, Rosalinda Petix, Luisa Pezzella, Roberto Piantedosi, Angela Picone, Chiara Prandino, Marco Pulice, Biancamaria Rapaccini, Giuditta Rezza, Marianna Gabriella Rinaldi, Marianna Rondanini, Sciant Rossitto, Luigi Ruocco, Tiziana Ruoppo, Giuliana Russo, Tecla Russo, Elisa Salvatore, Letizia Sanfilippo, Ornella Sapia, Ernesto Schiattarella, Giampiero Scola, Anna Selvaggio, Emanuela Sentenza, Crescenzo Serino, Danilo Simeone, Rosa Simonetti, Anna Sofia, Carla Maria Terrana, Ilenia Pamela Terranova, Tiziana Tomaselli, Lidia Tubolino, Simona Vendittoli, Carmela Verri, Daniele Virgili, rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Galleano, Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, via Germanico, n. 172;

contro

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Uffici scolastici regionali Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, E. Romagna, Umbria, Lazio, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana Usl, Veneto, Province autonome Trento e Bolzano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III BIS n. 01561/2014, resa tra le parti

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero e degli Uffici Regionali Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, E. Romagna, Lazio, Umbria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto, Prov. Autonome Trento e Bolzano

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2014, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti l'avvocato Galleano e l'avvocato dello Stato Paolo Grasso.;

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, sono emersi i particolari profili della vicenda che meritano un più adeguato approfondimento in sede di cognizione piena ed esauriente;

Rilevato che, nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, sembrerebbe prevalere, nella presente fase cautelare l'interesse degli appellanti alla frequentazione dei corsi speciali per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento;

Rilevato quanto al periculum in mora, sussistente il pregiudizio di cui all'articolo 55 del codice del processo amministrativo, dal momento che l'esecuzione dell'ordinanza impugnata impedirebbe agli istanti di cogliere la opportunità di partecipare ai percorsi abilitanti speciali previsti dal decreto ministeriale n. 58/2013;

Rilevato che sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, ai fini dell'ammissione con riserva degli appellanti ai percorsi abilitanti speciali, ammissione che non produce alcun pregiudizio dell'Amministrazione appellata, non ostando alcuna selezione preliminare, né alcun limite numerico di ammissibilità;

Ritenuto che, in relazione ai profili della vicenda, sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (ricorso n.4952 del 2014) e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare, ai fini precisati in motivazione;

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al TAR Lazio per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'articolo 55, comma 10 del codice del processo amministrativo;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

Marco Buricelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)